

**Sintetica analisi del
DECRETO-LEGGE n. 194/2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2009
ed entrato in vigore il medesimo giorno, convertito con Legge 25/2010.**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27/2/2010 (Suppl. Ordinario n. 39) è stata pubblicata la Legge n. 25 del 26 febbraio 2010, di conversione del Decreto-Legge 194/2009 recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*” (in allegato nel testo coordinato con la legge di conversione).

Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (28-02-2010).

Si segnalano i principali temi riguardanti direttamente le Università o che possono interessare in quanto ad esse riconducibili.

A seguire è riportato un sintetico commento di tali disposizioni, ed in particolare:

SOMMARIO

ART. 1 – PROROGA DI TERMINI TRIBUTARI, NONCHÉ IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA

Comma 5 _____	Proroga per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni	pag. 2
Comma 6 _____	Trasmissioni telematiche dei sostituti d'imposta	pag. 2
Comma 15 _____	5 per mille	pag. 2

ART. 2 – PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE, DI RIORDINO DI ENTI E DI PUBBLICITÀ LEGALE

Comma 5 _____	Pubblicità legale	pag. 3
Comma 8 _____	Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni	pag. 3

ART. 4 – PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Comma 2 _____	Valutazione ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato	pag. 4
----------------------	---	--------

ART. 5 – PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Comma 4 _____	Disposizioni in materia di arbitrati sui contratti pubblici	pag. 4
----------------------	---	--------

ART. 7 – PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Comma 1 _____	Proroga Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)	pag. 5
Comma 2 _____	Proroga commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari	pag. 5
Comma 4-bis _____	Istituti universitari ad ordinamento speciale	pag. 5
Comma 5-quinquies	Proroga abbattimento costi del personale ai fini del limite del 90% del FFO	pag. 6

ART. 1 – PROROGA DI TERMINI TRIBUTARI, NONCHÉ IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA**Comma 5 – Proroga per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni**

Il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2010.

La norma in esame, modificata in sede di conversione, proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine oltre il quale l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni dovrà avvenire con la carta di identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi, ai sensi dell'art. 64, comma 3, D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Comma 6 – Trasmissioni telematiche dei sostituti d'imposta

All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2011 previa sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il comma 6 modifica l'art. 42, comma 2, D.L. 207/2008, convertito con modificazioni con L. 14/2009 e, in particolare:

- viene differita al 1 gennaio 2011 il termine a decorrere dal quale i sostituti di imposta comunicano mensilmente, in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Si rileva che tale ultima prescrizione è finalizzata a semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti di imposta tenuti al rilascio delle certificazioni fiscali, nonché di quelle previdenziali concernenti i contributi dovuti all'I.N.P.S.;
- con riferimento alla suddetta comunicazione mensile viene prevista una sperimentazione, a partire dall'anno 2010, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'I.N.P.S..

Comma 15 (5 per mille)

Le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità previsionale di base 25.1.3. «Oneri comuni di parte corrente», capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

Il comma 15 dispone la conservazione in bilancio delle somme relative agli stanziamenti del 5 per mille del gettito IRE (ex IRPEF) iscritti in bilancio in conto competenza e in conto residui per l'anno finanziario 2009 non utilizzate nel corso dell'esercizio 2009, al fine del loro utilizzo nell'esercizio successivo.

La norma autorizza inoltre il Ministero dell'economia e delle finanze alla ripartizione per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, delle somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo delle risorse derivanti dal 5 per mille IRE.

ART. 2 – PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE, DI RIORDINO DI ENTI E DI PUBBLICITÀ LEGALE

Comma 5 – Pubblicità legale

All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».

La norma in esame, modificata in sede di conversione, novella l'art. 32, comma 5, legge 69/2009 in materia di eliminazione degli sprechi collegati al mantenimento delle pubblicazioni legali in forma cartacea. Si ricorda, in particolare, che ai sensi del citato art. 32:

- è riconosciuto, a decorrere dal 1 gennaio 2010, effetto di pubblicità legale agli atti e provvedimenti amministrativi pubblicati nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati (comma 1);
- sempre a decorrere dal 1 gennaio 2010, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, devono, altresì, effettuare la pubblicazione sui siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza. La finalità di tale disposizione consiste nel progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea (comma 2).
- a decorrere dal 1 gennaio 2010 e, con riferimento alle pubblicazioni sulla stampa quotidiana di cui al comma 2, a decorrere dal 1 gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. (comma 5).

Con la novella in commento è stato modificato il comma 5 e prorogato dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2011 il termine, alla scadenza del quale, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non produrranno più effetto di pubblicità legale; a partire dalla suddetta data, tale effetto sarà, pertanto, riconosciuto esclusivamente agli atti e provvedimenti amministrativi pubblicati dalle pubbliche amministrazioni sui propri siti informatici. Resta fermo il diverso limite temporale fissato al 1/01/2013, per le pubblicazioni cartacee sulla stampa quotidiana relative alle procedure ad evidenza pubblica ed ai bilanci.

Comma 8 – Validità delle graduatorie delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni

All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

La norma proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 la validità delle graduatorie concorsuali per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono state soggette a limitazioni delle assunzioni (tra cui non erano comprese le Università), disponendo, altresì, l'applicazione della proroga alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 1999.

ART. 4 – PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Comma 2 – Valutazione ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato

All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: «2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «2011-2012».

La norma in esame modifica l'art. 4, comma 9, D.L. 97/2008, convertito con L. 129/2008, differendo, in tal modo, all'anno accademico 2011/2012 l'applicazione delle norme che disciplinano la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999 n. 264 (corsi di laurea ad accesso programmato).

ART. 5 – PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Comma 4 – Disposizioni in materia di arbitrati sui contratti pubblici

All'articolo 29, comma 1-*quiquiesdecies*, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2010».

Il comma 4, modificato in sede di conversione, novella l'art. 29, comma 1-*quiquiesdecies*, D.L. 207/2008, convertito con modificazioni con L. 14/2009 (cd. "Milleproroghe 2009"): tale novella differisce, ulteriormente, dal 31 dicembre 2009 al 30 aprile 2010 (il decreto-legge prevedeva la data del 30/06/2010) l'attuazione delle disposizioni della Finanziaria 2008 che sanciscono il divieto per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, forniture e servizi nonché di sottoscrivere compromessi (art. 3, commi da 19 a 22, L. 244/2007).

Si rileva che il sopraddetto art. 29, comma 1- *quiquiesdecies*, nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE¹:

- a) aveva differito al 31/12/2009 il termine per l'attuazione delle sopraddette disposizioni della Finanziaria 2008 in materia di arbitrati nei contratti pubblici;
- b) ha modificato l'art. 241, comma 12, D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) in tal modo dimezzando i compensi minimi e massimi stabiliti, per gli arbitri, dalla tariffa allegata al regolamento di cui al D.M. lavori pubblici n. 398/2000 e vietando

¹ La direttiva 2007/66/CE, attraverso alcune modifiche alle direttive ricorsi, è volta essenzialmente a migliorare l'efficacia dei mezzi di tutela, quali le procedure di ricorso, al fine di garantire maggiore trasparenza delle procedure di aggiudicazione nonché ad assicurare la parità di trattamento e la non discriminazione delle imprese interessate.

incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto.

ART. 7 – PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Comma 1 – Proroga del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)

Il termine di cui all'articolo 4-*bis*, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è prorogato fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma in commento riprende quanto già disposto dall'art. 23, comma 20, D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009 e proroga, ulteriormente, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010 (prima era il 31/12/2009), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2 – Proroga commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari

All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

La norma proroga l'attuale composizione delle commissioni per il reclutamento di ricercatori universitari fino al 31/12/2010.

Comma 4-*bis* Istituti universitari ad ordinamento speciale

Al fine di completare l'istituzione delle attività negli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31 dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando in ogni caso il rispetto dei risparmi di spesa ivi indicati con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

La disposizione in esame, introdotta in sede di conversione, prevede la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2011, per alcuni istituti universitari ad ordinamento speciale (elencati in nota²), dell'art. 66, comma 13, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni con L. 133/2008. Tale ultima norma, come modificata dall'art. 1, comma 3, D.L. 180/2008, dispone che le Università statali, per il triennio 2009/2011 (fermo restando sempre il limite del 90% del FFO), potranno procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Inoltre, una quota non inferiore al 60% della somma così risultante deve essere destinata all'assunzione di ricercatori a tempo

² - Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia;

- Istituto italiano di scienze umane di Firenze;

- Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca.

indeterminato e di contrattisti previsti dall'art. 1, comma 14, L. 230/2005 (di fatto ricercatori a tempo determinato) e una quota non superiore al 10% all'assunzione di professori ordinari.

La norma in esame, poi, fa salvo il rispetto della riduzione dell'autorizzazione di spesa del FFO prevista dal citato art. 66, comma 13, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni con L. 133/2008. Si ricorda che tale riduzione è stata, parzialmente, recuperata dalle integrazioni del FFO previste dall'art. 1, comma 3, D.L. 180/2008 sopramenzionato.

Comma 5-*quiquies* Proroga abbattimento costi del personale ai fini del limite del 90% del FFO

All'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".

Il comma 5-*quiquies*, introdotto in sede di conversione, proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, l'efficacia dell'art. 12, comma 1, D.L. 248/2007, convertito dalla legge 31/2008, concernente l'abbattimento dei costi del personale universitario ai fini della valutazione del rispetto del limite del 90% del FFO, escludendo dalla contabilizzazione gli incrementi stipendiali annuali (sia per il personale docente e ricercatore, che per il personale tecnico-amministrativo) e un terzo della spesa per il personale convenzionato con il SSN.